



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

### ORDINANZA N. 407 del 17/12/2018

#### AREA POLIZIA MUNICIPALE

**OGGETTO : LIMITAZIONE DELL'USO DI STRUMENTI PIROTECNICI DAL GIORNO 23 DICEMBRE 2018 AL 7 GENNAIO 2019**

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno, in particolare nella notte di Capodanno;

**ATTESO** che è compito del Comune tutelare i beni pubblici e sollecitare la massima attenzione perché sia preservata l'incolumità personale dei cittadini;

**VISTO** il numeroso afflusso di persone che frequentano il centro per lo shopping per cui lo scoppio di giochi pirotecnici non consentirebbe la normale fruibilità del centro commerciale naturale;

**VISTO** che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in occasione dell'ultima notte dell'anno;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'uso indiscriminato degli strumenti pirotecnici – sebbene legalmente venduti, detenuti e utilizzati – potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico;

**VISTO** che detto uso potrebbe provocare situazioni di disagio alle persone – soprattutto se ricoverate in strutture ospedaliere – e agli animali, domestici e non;

**VALUTATO** inoltre che è stato provato che nelle ore immediatamente successive allo scoppio dei fuochi pirotecnici si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria e che pertanto la limitazione degli stessi si tradurrà in un effetto positivo sulla qualità della medesima.

**ATTESO** che l'Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati significativi infortuni legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Municipale;

**VISTA** la circolare 11/01/01 n. 559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.00 n° 267 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267/00;



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

**VISTA** la L. 24.11.81 n° 689;

**VISTA** la L. 24.07.08 n° 125;

**VISTA** la L. 15.07.09 n° 94;

**VISTO** l'articolo 3 D.P.R. 31 marzo 1979;

**VISTI** gli artt. 659 e 703 del c.p.;

### INVITA

tutti i cittadini:

- a rispettare, ex D. Lgs. n° 58/2010, il divieto di uso dei botti, per tali intendendosi i dispositivi che hanno esclusivo o prevalente effetto di "colpo" o di rumore;
- a rispettare il divieto di uso di fuochi artificiali anche se omologati CE;

### ORDINA

ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e del riposo delle persone, per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, nonché per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali

### IL DIVIETO

Nel centro della città e nelle adiacenze di centri commerciali, stazioni ferroviarie e di autolinee dell'utilizzo dei fuochi d'artificio, di ogni genere, dal giorno 23/12/2018 al giorno 07/01/2019, fatta salva l'esistenza di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità amministrative.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. (da Euro 25,00 a Euro 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al seguente provvedimento comportano, altresì, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge citata.

### E DISPONE

- A) che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
- B) che sia inviata copia della presente ordinanza:
  - al Prefetto ed al Questore di Pistoia;
  - al Comando Provinciale Carabinieri;
  - al Comando Provinciale Guardia di Finanza;
  - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  - al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
  - al Corpo di Polizia Municipale.
  - ai quotidiani locali.



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Pistoia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (ai sensi dell'art.3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i);
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (d.P.R. 1199/1971 e s.m.i.).

Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di far osservare e rispettare la presente Ordinanza.

Montecatini Terme, 17/12/2018

**IL SINDACO**

BELLANDI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

*Atto sottoscritto Digitalmente*